

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAl e all'INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. DATI FISCALI

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, agli eredi del sostituto. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.

Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc. ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che :

- nel campo riservato all'indicazione del "dipendente, pensionato o altro percettore" devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- il punto 66 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel **punto 1** va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Nel **punto 2** va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.).

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale è stato chiesto il conguaglio, nel **punto 67**, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel **punto 68** l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2). Nel **punto 69** va barrata la casella 1 se il reddito è stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito è stato compreso nel punto 2 della presente certificazione. Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche nel caso in cui:

- siano stati conguagliati le indennità e i compensi di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del TUIR;
- si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'estinzione di un preesistente sostituto e di prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto.

Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i **punti da 70 a 72** vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 67 a 69.

Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di più di due redditi può essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.

Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei **punti 3, 4, 5 e 7**, nel **punto 8** va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Si precisa, che nel **punto 5** va indicato l'importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell'eventuale detrazione di L. 120.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore ai 18 milioni e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Nel **punto 6** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Nel **punto 9** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi eventualmente presentata. Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9bis.

Nel **punto 9bis** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 9.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 9 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i **punti 73** o **74**. In particolare, nel **punto 73** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel **punto 73** sono dovuti gli interessi.

Nel **punto 74**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Qualora dalle operazioni di conguaglio risultino effettuate ritenute in eccedenza che il sostituito è tenuto a rimborsare nel corso dell'anno 2000 mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare, riportare il relativo importo nel **punto 10**.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei **punti 11** e **12** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo punto 13. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel **punto 13**, già compreso nei precedenti punti 11 e 12.

Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei **punti 14** e **15** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF e di addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta 2000 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso nell'importo indicato nel punto 16.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta successivo ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Nel **punto 19** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 1999.

Nel **punto 20** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 2000.

Nel **punto 21** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito.

I **punti 24** e **25** devono essere compilati solo con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando, rispettivamente, l'importo della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare.

Nei punti da 26 a 41 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, è stata riconosciuta la detrazione d'imposta indicata nel punto 7. Si precisa che gli importi relativi a detti oneri devono essere riportati tenendo conto degli eventuali limiti previsti dall'articolo 13 bis del TUIR e al netto delle franchigie previste dallo stesso articolo.

Nei punti da 42 a 47 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'articolo 48, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Devono essere, altresì, analiticamente indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto ha tenuto conto su richiesta del sostituto in sede di conguaglio. Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere riportati.

Nelle annotazioni deve essere indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Va infine indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax o eventualmente l'indirizzo di posta elettronica) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T" mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Nei punti da 48 a 50 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendente relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Nel punto 51 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 51 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 52.

Nei punti 53 e 54 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Nei punti da 55 a 66 vanno indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto, alle altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto ha applicato le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.

2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, coesistenza di iscrizione a più enti previdenziali, ecc.) può essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni debbono essere indicati arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire e alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.

Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punti 77 e 95)

Nei punti 77 e 95, distintamente per ciascun ente destinatario, vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione. Non vanno indicate le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Dichiarazione delle contribuzioni versate (punti 78, 79, 80 e 96, 97, 98)

Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario, per il periodo oggetto della certificazione, scadute all'atto della consegna della stessa al dipendente.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, può essere indicato il motivo dell'omesso versamento nello spazio riservato alle annotazioni.

2.1 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

2.1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.

Pertanto la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Stato Città del Vaticano, Organismi internazionali, aziende straniere che assicurano, in regime di legge n. 398 del 1987, lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati).

2.1.2 Dirigenti iscritti all'INPDAL

Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAL uno contraddistinto dal codice "ente" 1 (INPS) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2 (INPDAL)

2.1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG,CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

2.1.4 Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 del Tuir non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima più propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7. 12.1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 1999 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998 (tali importi avranno, infatti, rettificato le dichiarazioni del 1998);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2000, ma riferiti a dicembre 1999.

2.1.5 Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816 del 1985 e successive modificazioni.

2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica"

La mancata compilazione di tali dati comporta la non utilizzabilità della certificazione per attestare, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate, i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 76

Per la compilazione dei **punti da 1 a 76** devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro "SA" del modello 770/2000.

2.2 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAL

A partire dal periodo d'imposta 1999 i datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all'INPDAL stesso utilizzando la presente certificazione.

Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituti d'imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987).

Qualora in corso d'anno si verificano eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia quindi acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.

2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali

Essendo l'INPDAL titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.

L'imponibile relativo al 1999, inteso nel senso testè precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 1999 ma riferiti al mese di dicembre 1998, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al mese di dicembre 1999.

2.2.2 Compilazione dei punti da 1 a 64

Per la compilazione dei **punti da 1 a 64** devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro SA del modello 770/2000.

2.3 DATI PREVIDENZIALI INPDAP

2.3.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP secondo le istruzioni per la compilazione del quadro SA del mod. 770/2000.

La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

2.3.2 Regole generali

Cassa Stato

Per gli iscritti alla cassa pensioni statali deve essere indicato il codice fiscale dell'amministrazione presso la quale il dipendente ha effettuato la prestazione lavorativa che ha dato luogo al trattamento fondamentale di retribuzione. Ad ogni variazione di quest'ultimo dev'essere compilata una nuova posizione.

Imponibile previdenziale

Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i redditi qualificati imponibili secondo la vigente normativa (decreto legislativo n. 314 del 1997) maturati e/o corrisposti entro l'anno di riferimento (31 dicembre 1999).

2.3.3 Casi particolari

Amministrazione estinta

In caso d'estinzione dell'amministrazione essa è tenuta alla certificazione per la parte di competenza.

Successione tra amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, ogni datore di lavoro deve certificare la frazione di anno di competenza.

Contribuzione aggiuntiva

L'amministrazione è tenuta a certificare anche i periodi e le retribuzioni erogate dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni. In tal caso va compilata una apposita posizione.

2.3.4 Compilazione dei punti da 81 a 94

Per la compilazione dei **punti da 81 a 94** devono essere seguite le istruzioni degli omologhi punti contenuti nella sezione "Dati previdenziali e assistenziali INPDAP" del quadro SA del modello 770/2000.